

Gazzetta ufficiale C 391 A

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57° anno

6 novembre 2014

Sommario

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

2014/C 391 A/01	Bando di concorso generale — EPSO/AD/294/14 — Amministratori (AD 6) nel settore della protezione dei dati.	1
2014/C 391 A/02	Cronistoria delle GU C A «Concorsi»	9

IT

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE (EPSO)

BANDO DI CONCORSO GENERALE

EPSO/AD/294/14

Amministratori (AD 6) nel settore della protezione dei dati

(2014/C 391 A/01)

L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine di costituire un elenco di riserva per coprire posti vacanti di funzionario del gruppo di funzioni «amministratori» (*) presso il Garante europeo della protezione dei dati.

Prima di presentare la candidatura, gli interessati devono leggere attentamente le disposizioni generali applicabili ai concorsi generali pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 60 A del 1° marzo 2014 e sul sito Internet dell'EPSO.

Tali disposizioni sono parte integrante del presente bando di concorso e spiegano le regole relative alla procedura e alle modalità di iscrizione.

INDICE

- I. INDICAZIONI GENERALI
- II. NATURA DELLE FUNZIONI
- III. CONDIZIONI DI AMMISSIONE
- IV. TEST DI ACCESSO
- V. AMMISSIONE AL CONCORSO E SELEZIONE PER TITOLI
- VI. CENTRO DI VALUTAZIONE
- VII. VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI DEI CANDIDATI
- VIII. ELENCO DI RISERVA

I. INDICAZIONI GENERALI

1. Numero di idonei	20
2. Come presentare la candidatura	Gli interessati devono iscriversi per via elettronica secondo la procedura indicata sul sito Internet dell'EPSO, in particolare seguendo le istruzioni per l'iscrizione online. Termine ultimo (compresa la convalida): 9 dicembre 2014 alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles

(*) Nel presente bando, ogni riferimento a persona di sesso maschile è da intendersi anche a persona di sesso femminile.

II. NATURA DELLE FUNZIONI

Il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) è un'autorità di controllo indipendente che ha il compito di garantire che le istituzioni e gli organi dell'Unione europea rispettino il diritto alla vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali quando trattano dati personali o sviluppano nuove politiche.

Operando sotto l'autorità del Garante europeo, del Garante aggiunto e del Direttore, i futuri funzionari contribuiranno alla realizzazione di determinati compiti seguendo le istruzioni impartite dal Capo unità.

Attività principale svolta

L'elaborazione di relazioni, pareri e decisioni allo scopo, da un lato, di garantire l'applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, nonché di altri atti dell'Unione pertinenti e, dall'altro, di monitorare gli sviluppi in ambito politico e legislativo che possono avere un'incidenza sulla protezione dei dati personali.

Per quanto riguarda la componente relativa all'applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001, nelle funzioni da ricoprire possono essere incluse in particolare le seguenti mansioni:

- informare e offrire consulenza, da un lato, alle istituzioni e agli organismi in merito alle buone pratiche vigenti nel settore della protezione dei dati e, dall'altro, ai responsabili del trattamento dei dati e agli interessati in merito ai loro diritti e obblighi;
- trattare i reclami e altre domande presentate dagli interessati e svolgere indagini, di propria iniziativa o in seguito a un reclamo;
- cooperare con i delegati alla protezione dei dati delle altre istituzioni europee;
- redigere o contribuire alla stesura delle notificazioni di trattamenti al responsabile della protezione dei dati, svolgere o contribuire allo svolgimento dei controlli preventivi effettuati dal GEPD sui trattamenti che possono presentare rischi specifici e procedere a consultazioni in merito alla necessità di tali controlli preventivi;
- svolgere attività di ispezione e di audit;
- potenziare e valutare la sicurezza di sistemi informatici e automatizzati.

Per quanto riguarda la componente relativa al monitoraggio degli sviluppi in ambito politico e legislativo, nelle funzioni da ricoprire possono essere incluse una o più delle seguenti mansioni:

- concepire, elaborare, analizzare, interpretare, presentare osservazioni sui pareri o altri atti legislativi comunitari e sulla legislazione adottata dall'Unione nel settore della protezione dei dati e garantirne il monitoraggio, nonché elaborare risposte a raccomandazioni nel medesimo settore o formularne;
- svolgere ricerche su questioni giuridiche in campo nazionale, dell'Unione e internazionale;
- offrire consulenza alle istituzioni competenti in merito a proposte legislative e a provvedimenti amministrativi di ordine generale in materia di trattamento dei dati personali;
- cooperare con organismi incaricati del controllo della protezione dei dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia, segnatamente al fine di una maggiore coerenza delle normative e della politica dell'Unione in materia di protezione dei dati;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

- farsi carico di una serie di funzioni nel quadro del contenzioso, definire le prese di posizione dell'istituzione e rappresentarla nell'ambito di contenziosi, se necessario, davanti alla Corte di giustizia, al Tribunale o al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea;
- monitorare gli sviluppi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che possono avere un'incidenza sulla protezione dei dati personali;
- promuovere e rafforzare l'applicazione del principio «privacy by design».

Per lo svolgimento delle attività sopra descritte possono essere necessari spostamenti fuori sede.

III. CONDIZIONI DI AMMISSIONE

Entro il termine ultimo per l'iscrizione elettronica i candidati devono soddisfare tutte le condizioni generali e specifiche enunciate qui di seguito.

1. Condizioni generali

- a) Essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea.
- b) Godere dei diritti civili.
- c) Essere in regola con le norme vigenti in materia di servizio militare.
- d) Offrire le garanzie di moralità richieste per le funzioni da svolgere.

2. Condizioni specifiche

2.1.	<p>Titoli e diplomi</p> <p>Un livello d'istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari in giurisprudenza della durata di almeno tre anni, certificato da un diploma di laurea</p> <p>oppure</p> <p>un livello d'istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari della durata di almeno tre anni in un'altra disciplina, obbligatoriamente integrato da una formazione certificata in protezione dei dati personali (IAPP, EIPA, GDD o equivalente attestata da esami).</p>
2.2.	<p>Esperienza professionale</p> <p>Un'esperienza professionale di livello universitario in campo giuridico di una durata minima di 3 anni di cui almeno la metà maturata principalmente nel settore della protezione dei dati presso un'amministrazione pubblica (in particolare come delegato alla protezione dei dati o presso un'autorità di controllo indipendente di protezione dei dati). Tale esperienza deve essere attestata da documenti probanti.</p> <p>L'esperienza è pertinente solo se è stata acquisita dopo il conseguimento del diploma che dà accesso al concorso.</p>
2.3.	<p>Conoscenze linguistiche ⁽²⁾</p>

⁽²⁾ Cfr. il quadro comune europeo di riferimento per le lingue (<http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/CEF/LanguageSelfAssessmentGrid.csp>).

Lingua 1	Lingua principale (livello minimo richiesto: C1) conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell'Unione europea
Lingua 2	<p>Seconda lingua, obbligatoriamente diversa dalla lingua 1 (livello minimo richiesto: B2)</p> <p>conoscenza soddisfacente del francese, dell'inglese o del tedesco</p> <p>Conformemente alla sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande Sezione) nella causa C-566/10 P, Repubblica italiana/Commissione, le istituzioni dell'Unione motivano nell'ambito del presente concorso la limitazione della scelta della seconda lingua a un numero ristretto di lingue ufficiali dell'Unione.</p> <p>Si informano i candidati che nel presente concorso l'opzione relativa alla seconda lingua è stata definita in base all'interesse del servizio, che richiede neoassunti immediatamente operativi e capaci di comunicare in modo efficace nel lavoro quotidiano. In caso contrario il funzionamento effettivo delle istituzioni potrebbe essere seriamente compromesso.</p> <p>Secondo una prassi consolidata nelle istituzioni dell'Unione europea, il francese, l'inglese e il tedesco sono le lingue maggiormente utilizzate nella comunicazione interna e quelle che meglio rispondono alle esigenze dei servizi anche in termini di comunicazione esterna e di gestione dei fascicoli. Inoltre, il francese, l'inglese e il tedesco sono le lingue straniere più diffuse e apprese nell'Unione europea. Ciò conferma che la padronanza di almeno una di queste lingue corrisponde al livello di istruzione e competenza professionale che può essere attualmente richiesto a chi si candida a un posto di lavoro nelle istituzioni dell'Unione europea. Pertanto, per conciliare l'interesse del servizio con le capacità dei candidati e tenendo conto dell'ambito specifico del presente concorso, è legittimo organizzare prove in francese, inglese e tedesco. In tal modo si assicura che, a prescindere dalla loro prima lingua, tutti i candidati padroneggino a livello operativo almeno una di queste tre lingue ufficiali. Un esame delle competenze specifiche così condotto permette alle istituzioni dell'Unione di valutare se i candidati sono in grado di essere immediatamente operativi in un ambiente simile a quello in cui dovranno lavorare.</p> <p>Per le stesse ragioni viene limitata anche la scelta delle lingue usate per la comunicazione tra i candidati e l'istituzione e per compilare l'atto di candidatura. Ciò consente anche di confrontare tra loro in maniera uniforme sia i candidati sia gli atti di candidatura.</p> <p>Inoltre, per garantire la parità di trattamento, tutti i partecipanti al concorso — compresi coloro la cui prima lingua è una delle tre lingue ufficiali suddette — devono sostenere le prove nella loro seconda lingua scelta tra queste tre lingue.</p> <p>Queste disposizioni non pregiudicano la successiva formazione linguistica finalizzata all'apprendimento di una terza lingua di lavoro, conformemente all'articolo 45, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari.</p>

IV. TEST DI ACCESSO

I test di accesso su computer sono organizzati dall'EPSO unicamente se il numero di candidati iscritti è superiore a un determinato limite. Tale limite sarà deciso dal direttore dell'EPSO, in quanto autorità che ha il potere di nomina, dopo la chiusura della registrazione delle candidature; i candidati saranno informati al riguardo tramite il loro account EPSO.

Qualora non siano organizzati test di accesso preliminari, saranno organizzati test attitudinali presso il centro di valutazione (cfr. titolo VI, punto 2).

La commissione giudicatrice determina il livello di difficoltà dei test d'accesso come descritti qui di seguito e ne stabilisce il contenuto sulla base delle proposte presentate dall'EPSO.

1. Convocazione ai test	Saranno convocati per sostenere i test i candidati che hanno convalidato l'atto di candidatura entro i termini (cfr. titolo I, punto 2). Attenzione: 1. con la convalida della candidatura si dichiara di soddisfare le condizioni generali e specifiche indicate al titolo III; 2. per sostenere i test occorre prenotare una data; la prenotazione va fatta obbligatoriamente entro il termine che sarà comunicato tramite l'account EPSO.	
2. Natura dei test e punteggio	Serie di test basati su domande a scelta multipla volte a valutare le capacità e le competenze generali dei candidati in materia di ragionamento:	
Test a)	ragionamento verbale	punteggio: da 0 a 20 punti punteggio minimo richiesto: 10 punti
Test b)	ragionamento numerico	punteggio: da 0 a 10 punti
Test c)	ragionamento astratto	punteggio: da 0 a 10 punti
		Il punteggio minimo richiesto complessivamente per i test b) e c) è 10 punti.
3. Lingua in cui si svolgono i test	Lingua 1	

V. AMMISSIONE AL CONCORSO E SELEZIONE PER TITOLI

1. Procedura

La valutazione delle condizioni generali e specifiche e la selezione per titoli saranno effettuate in un primo tempo sulla base delle dichiarazioni rese nell'atto di candidatura.

- a) Le risposte alle domande relative alle condizioni generali e specifiche saranno esaminate dalla commissione giudicatrice allo scopo di stilare l'elenco dei candidati che soddisfano tutte le condizioni di ammissione al concorso (cfr. titolo III).
- b) Successivamente, tra i candidati che soddisfano le condizioni di ammissione al concorso, la commissione giudicatrice procederà alla selezione per titoli di coloro che possiedono le qualifiche più pertinenti (in particolare diplomi ed esperienza professionale) rispetto alla natura delle funzioni e ai criteri di selezione indicati nel presente bando di concorso. Questa selezione sarà effettuata **unicamente** sulla base delle dichiarazioni fornite in risposta alle domande della sezione «valutazione dei talenti» (*évaluateur de talent/Talent Screener/Talentfilter*), secondo un punteggio assegnato nel modo seguente:

- ciascun criterio di selezione (cfr. oltre, punto 2) viene ponderato da 1 a 3, in funzione dell'importanza attribuitagli dalla commissione giudicatrice;
- la commissione giudicatrice esamina le risposte dei candidati e attribuisce a ognuna di esse un punteggio da 0 a 4 in funzione delle qualifiche dei candidati. I punti ottenuti, moltiplicati per il coefficiente di ponderazione attribuito a ciascuna domanda, saranno poi sommati per ottenere il punteggio complessivo.

Qualora siano organizzati test di accesso preliminari (cfr. titolo IV), la rispondenza alle condizioni generali e specifiche viene valutata per ordine decrescente di punteggio e fino a raggiungere il numero, definito dall'autorità che ha il potere di nomina⁽³⁾, di candidati che:

- **abbiano ottenuto, allo stesso tempo, il punteggio minimo richiesto e uno dei punteggi migliori nei test di accesso, e**
- **soddisfino le condizioni di ammissione al concorso.**

Qualora più candidati si classifichino all'ultimo posto utile con punteggi identici, saranno tutti ammessi alla fase di selezione per titoli [cfr. oltre, lettere a) e b)]. Gli atti di candidatura elettronici dei candidati che risulteranno al di sotto di tale limite non saranno esaminati.

⁽³⁾ Questo numero corrisponde al limite di cui al primo paragrafo del titolo IV.

Successivamente la commissione giudicatrice procederà a classificare i candidati in funzione del punteggio globale ottenuto. Il numero dei candidati ⁽⁴⁾ convocati al centro di valutazione ⁽⁵⁾ corrisponderà al massimo al **triplo** del numero degli idonei (cfr. titolo I). Il numero dei candidati convocati sarà pubblicato sul sito Internet dell'EPSO (<http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/>).

2. Criteri di selezione

Nella selezione per titoli la commissione giudicatrice terrà conto dei criteri elencati qui di seguito.

1. Un diploma universitario in diritto europeo.
2. Un diploma universitario che comprenda una specializzazione nel settore della protezione dei dati.
3. Una formazione certificata in materia di protezione dei dati (IAPP, EIPA, GDD o equivalente, conseguita a seguito di esami) oltre ai titoli e ai diplomi richiesti per accedere al concorso.
4. Esperienza professionale di almeno un anno e mezzo in materia di protezione dei dati acquisita nelle istituzioni europee o presso un'autorità nazionale di protezione dei dati o un'amministrazione pubblica nazionale oltre all'esperienza richiesta per accedere al concorso.
5. Esperienza professionale nella redazione di pareri, decisioni o conclusioni dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente alla legislazione europea in materia di protezione dei dati.
6. Esperienza professionale nella redazione di relazioni concernenti controlli preventivi, consultazioni e denunce in materia di protezione dei dati.
7. Esperienza professionale nella redazione di pareri relativi alla legislazione europea in materia di protezione dei dati (deve essere diversa dall'esperienza richiesta al criterio 5).
8. Esperienza professionale in materia di inchieste ed audit per analizzare il rispetto del trattamento dei dati personali in relazione alla normativa in vigore.
9. Esperienza professionale nel campo delle tecnologie moderne di informazione e comunicazione (TIC) allo scopo di poter valutare l'impatto del loro utilizzo sulla protezione dei dati.

VI. CENTRO DI VALUTAZIONE

1. Convocazione	<p>I candidati che</p> <ul style="list-style-type: none"> — a seguito dell'esame delle informazioni fornite nell'atto di candidatura elettronico, soddisfano le condizioni generali e specifiche indicate al titolo III <p>e</p> <ul style="list-style-type: none"> — hanno ottenuto i punteggi migliori nella selezione per titoli <p>saranno convocati a sostenere le prove del centro di valutazione che si svolgeranno in linea di massima a Bruxelles ⁽⁶⁾ nell'arco di una o due giornate.</p> <p>I candidati ammessi al centro di valutazione dovranno consegnare il fascicolo di candidatura completo (atto di candidatura elettronico firmato e documenti giustificativi) quando si presenteranno a sostenere le prove di questa fase ⁽⁷⁾.</p> <p>Modalità: cfr. il punto 2.1.7 delle disposizioni generali applicabili ai concorsi generali.</p>
------------------------	---

⁽⁴⁾ Qualora più candidati si classifichino all'ultimo posto utile con punteggi identici saranno tutti invitati alla fase di valutazione.

⁽⁵⁾ Ai candidati non convocati al centro di valutazione saranno comunicati i risultati della valutazione e il coefficiente di ponderazione attribuito a ciascuna risposta dalla commissione giudicatrice.

⁽⁶⁾ Per motivi pratici, i test attitudinali potranno essere organizzati presso centri di test negli Stati membri, indipendentemente dalle altre prove del centro di valutazione.

⁽⁷⁾ La data della convocazione al centro di valutazione sarà comunicata agli interessati in tempo utile attraverso il loro account EPSO.

2. Centro di valutazione	<p>I candidati dovranno sostenere tre tipi di valutazione il cui contenuto è convalidato dalla commissione giudicatrice:</p> <ul style="list-style-type: none"> — capacità di ragionamento (solo se non è già stata oggetto di test di accesso preliminari) valutata mediante i seguenti test: <ul style="list-style-type: none"> a) test di ragionamento verbale b) test di ragionamento numerico c) test di ragionamento astratto — competenze specifiche valutate mediante la seguente prova: <ul style="list-style-type: none"> d) intervista strutturata sulle competenze settoriali <i>sulla base delle risposte fornite nella sezione «valutazione dei talenti» (évaluateur de talent/Talent Screener/Talentfilter) dell'atto di candidatura</i> — competenze generali ⁽⁸⁾ valutate mediante le seguenti prove: <ul style="list-style-type: none"> e) studio di caso f) esercizio in gruppo g) intervista strutturata
---------------------------------	---

Le competenze generali saranno testate secondo lo schema seguente:

	Studio di caso	Esercizio in gruppo	Intervista strutturata
Analisi e risoluzione di problemi	x	x	
Comunicazione	x		x
Capacità di produrre risultati di qualità	x		x
Apprendimento e sviluppo		x	x
Individuazione delle priorità e spirito organizzativo	x	x	
Resilienza		x	x
Capacità di lavorare con gli altri		x	x
Leadership		x	x

3. Lingue del centro di valutazione	<p>Lingua 1 per i test a), b) e c) Lingua 2 per le prove d), e), f) e g)</p>
--	--

⁽⁸⁾ Queste competenze sono definite al punto 1.2 delle disposizioni generali applicabili ai concorsi generali.

4. Punteggio e ponderazione	<p>Capacità di ragionamento</p> <p>a) ragionamento verbale: da 0 a 20 punti punteggio minimo richiesto: 10 punti</p> <p>b) ragionamento numerico: da 0 a 10 punti</p> <p>c) ragionamento astratto: da 0 a 10 punti punteggio minimo richiesto complessivamente per i test b) e c): 10 punti</p> <p>I test a), b) e c) sono eliminatori, ma il punteggio in essi ottenuto non sarà sommato a quello delle altre prove del centro di valutazione.</p> <p>Competenze specifiche (prova d)] da 0 a 100 punti punteggio minimo richiesto: 50 punti ponderazione: 55 % del punteggio globale</p> <p>Competenze generali (prove e), f) e g)] Da 0 a 80 punti complessivi per le competenze generali (10 punti per competenza) punteggio minimo richiesto: 3 punti per ciascuna competenza e 40 punti su 80 per il totale delle 8 competenze generali ponderazione: 45 % del punteggio globale</p>
------------------------------------	---

VII. VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI DEI CANDIDATI

Una volta noti i risultati del centro di valutazione, le dichiarazioni rese dai candidati nell'atto di candidatura elettronico saranno verificate sulla base dei documenti giustificativi forniti: l'EPSO verifica le dichiarazioni relative alle condizioni generali, la commissione giudicatrice quelle relative alle condizioni specifiche.

Gli atti di candidatura dei candidati che hanno ottenuto i punteggi minimi richiesti e i migliori punteggi complessivi nelle prove d), e), f) e g) saranno esaminati per ordine decrescente di merito. Se del caso, i candidati devono aver ottenuto anche il punteggio minimo richiesto nei test attitudinali a), b) e c). La verifica proseguirà finché non si sarà raggiunto il numero massimo di idonei che possono essere iscritti nell'elenco di riserva e che soddisfano effettivamente tutte le condizioni di ammissione. I documenti giustificativi dei candidati che non rientrano in questo numero non saranno esaminati.

Per la valutazione dei titoli si terrà conto dei documenti giustificativi dei candidati solo per confermare le risposte fornite nella sezione «valutazione dei talenti» (*évaluateur de talent/Talent Screener/Talentfilter*). Se dalla verifica emerge che le dichiarazioni non risultano suffragate da documenti giustificativi pertinenti, i candidati in causa saranno esclusi dal concorso.

VIII. ELENCO DI RISERVA

1. Iscrizione	<p>La commissione giudicatrice iscrive nell'elenco di riserva i candidati che</p> <ul style="list-style-type: none"> — hanno ottenuto il punteggio minimo complessivo richiesto nelle prove da a) a g) e i migliori punteggi complessivi nelle prove d), e), f), e g) della fase di valutazione (cfr. il numero degli idonei al punto 1 del titolo I)⁽⁹⁾ — dall'esame dei documenti giustificativi risultano soddisfare tutte le condizioni di ammissione (cfr. titolo III).
2. Graduatoria	L'elenco è redatto in ordine alfabetico.

⁽⁹⁾ Qualora più candidati si classifichino all'ultimo posto utile con punteggi identici, saranno tutti iscritti nell'elenco di riserva.

CRONISTORIA DELLE GU C A «CONCORSI»

(2014/C 391 A/02)

Si riporta qui di seguito l'elenco delle GU C A pubblicate nell'anno in corso.

Salvo indicazione contraria, le GU sono pubblicate in tutte le versioni linguistiche.

5		180		390	(HR)
6		182		391	
11		185			
19		186			
21		188			
26		195			
27		207			
30	(PL)	209	(DE/EN/FR)		
35		211			
41	(DE/EN/FR)	217			
42		219			
43		242			
46		254			
47		255			
48		256	(LV)		
55		258	(RO)		
56		262	(EN)		
60		267	(SL)		
62		270	(FR)		
65		272	(DA)		
73	(DE/EN/FR)	274	(IT)		
74		277			
81		283			
88		289	(DE/EN/FR)		
92	(DE/EN/FR)	293	(NL)		
97		295	(MT)		
98		297			
99		299			
108		304			
109		321	(DE/EN/FR)		
116		325	(SL)		
119		332			
133		334			
134		340			
136		342	(EN)		
137	(DE/EN/FR)	352			
140		354			
145		358			
152		366			
160		376			
163		378	(SV)		
164		381			
176		384			
178		385	(PT)		

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT